

EMERGENZA METEO DAL 12 NOVEMBRE 2019
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 622/2019
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AI SENSI DELL'O.C.D.P.C. N. 826/2022

DECRETO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto: OCDPC n. 826/2022 – Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2020 - Contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Decreto del Commissario delegato n. 3 del 09/08/2021 e s.m.i. Approvazione della documentazione di rendicontazione della spesa e nulla osta alla liquidazione. Rettifica articolo 9, dell'Allegato B e articolo 9, comma 2 Allegato C al Decreto del Commissario delegato n. 3 del 09/08/2021 e s.m.i.

IL VICEPRESIDENTE, ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
IL SOGGETTO RESPONSABILE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 (G.U. n. 270 del 18/11/2019);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 a mezzo della quale veniva prevista la *"Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019"* (G.U. n. 291 del 12/12/2019) per la durata di 12 mesi a partire dalla data della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre sopra citata;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, veniva dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, lo stato di emergenza per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel mese di novembre 2019 e venivano stanziati € 932.628,50 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 (di seguito Ordinanza n. 622/2019) *"Interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"* (G.U. n. 299 del 21/12/2019);

VISTO l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 622/2019, con il quale il Capo Dipartimento della Protezione civile nominava, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire dal 12 novembre 2019;

VISTO l'art. 2, comma 2 dell'OCDPC n. 622/2019 che recita *"Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [il Commissario delegato], che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, alle società in House, delle loro società controllate ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 1 di data 30 luglio 2020 (di seguito anche DCR/1/CD12/2020), a mezzo del quale è stato conferito ampio mandato di rappresentanza al Vicepresidente e Assessore con delega alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle funzioni che la prefata Ordinanza assegna al Commissario delegato, compreso il pagamento delle spese derivanti dall'attuazione degli interventi, avvalendosi della struttura di Protezione civile della Regione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 (di seguito OCDPC 674/2020) *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"* (GU n.156 del 22/6/2020);

CONSIDERATO l'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 674/2020 che recita *"Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ciascun Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie"*

- a) *per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;*
- b) *per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva."*;

CONSIDERATO che in data 8 luglio 2020 è stata avviata una ricognizione dei fabbisogni, relativi agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

DATO ATTO che con nota di data di data 18 settembre 2020, agli atti del Commissario delegato con prot. n. 27419, è stato inviato al Dipartimento della Protezione civile l'esito della ricognizione del fabbisogno sopra indicato;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 03 dicembre 2020, con cui lo stato emergenziale è stato prorogato per ulteriori 12 mesi e pertanto si è concluso in data 14 novembre 2021;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 20 maggio 2021 *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”* (GU n.131 del 03/06/2021), adottata ai sensi dell’art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con cui gli stanziamenti, a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 e del 17 gennaio 2020, venivano integrati di un ulteriore importo pari ad € 1.833.805,53, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

DATO ATTO che lo stanziamento di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri di data 20 maggio 2021 è destinato esclusivamente a dare copertura alle prime misure di cui alla lettera c), del comma 2, dell’art. 25, del medesimo decreto legislativo, come indicato dalla Tabella 1 allegata alla Delibera;

VISTO l’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza n. 674 che recita: *“All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle risorse rese disponibili con delibera di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti”*;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. 2 di data 9 agosto 2021 *(di seguito anche DCR/2/CD12/2021)* con cui è stata completata l’identificazione dei Comuni interessati dall’emergenza;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 di data 9 agosto 2020 *(di seguito anche DCR/3/CD12/2021)* a mezzo del quale sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessati dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia nonché sono stati individuati i Soggetti Attuatori competenti così come di seguito meglio specificato:

- a) Allegato A al DCR/3/CD12/2021: elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019 che hanno segnalato domande di contributo ex art. 1, comma 3 dell’Ordinanza c.d.p.c. n. 674 del 15 maggio 2020;
- b) l’Allegato B al DCR/3/CD12/2021: modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019;
- c) l’Allegato C al DCR/3/CD12/2021: modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato n. 4 *(di seguito anche “DCR/4/CD12/2021”)* del 09/10/2021 di proroga dei termini, al 25 ottobre 2021, per la definizione del fabbisogno finanziario di cui all’articolo 5 dell’Allegato B e articolo 5 dell’Allegato C al DCR/3/CD12/2021;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 12 novembre 2021 *(di seguito anche DCR/5/CD12/2021)* recante *“Concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia - determinazione dell’intensità di aiuto da applicare alle domande di contributo (articolo 5, comma 4 Allegato B e articolo 5, comma 4 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti Attuatori”*;

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 12 novembre 2021 è stata determinata, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 dell'Allegato B e articolo 5, comma 4 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021, sulla base del rapporto tra risorse complessivamente disponibili (Euro 1.833.805,53) e fabbisogno finanziario complessivo (Euro 2.276.262,92), l'intensità massima di aiuto applicabile nella definizione degli importi di concessione dei contributi, pari all'80,56%;

VISTO che con Decreto del Commissario Delegato n. 5 del 12 novembre 2021 si è dunque disposta, ai sensi degli articoli 5 dell'Allegato B e articolo 5 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021, la distribuzione delle risorse complessivamente disponibili, pari a Euro 1.833.805,53, di cui Euro 586.124,96 in relazione ai fabbisogni di cui all'Allegato B (nuclei familiari) al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 ed Euro 1.247.680,57 a copertura delle istanze presentate a valere sull'Allegato C (imprese) al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021;

DATO ATTO che in data 14 novembre 2019 è cessato lo stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 826 del 4 gennaio 2022, adottata ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito Ordinanza n. 826/2022 oppure OCDPC n. 826/2022) recante *"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"* (GU n. 13 del 18 gennaio 2022);

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 826/2022 individua la Regione Friuli Venezia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato OCDPC n. 622/2019 ed identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi approvati, nonché degli interventi di cui alla rimodulazione ai sensi dell'Ordinanza n. 807/2021, tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6181, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023;

VISTA la comunicazione del Direttore della Protezione civile della Regione, Arch. Ing. Amedeo ARISTEI, pervenuta in data 31 marzo 2022 e registrata al prot. n. 8881 di medesima data, tramite la quale a conclusione della gestione commissariale, è stato trasmesso al Soggetto Responsabile OCDPC n. 826/2022 lo stato di attuazione del Piano degli investimenti approvato dal Dipartimento della Protezione civile e la situazione finanziaria della contabilità speciale n. 6181, aggiornata all'11 gennaio 2022;

VISTO il Decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'O.C.D.P.C. 826/2022, n. 763 del 31 marzo 2022 (di seguito anche DCR/763/PC/2022) a mezzo del quale è stato prorogato al **30 giugno 2022** il termine massimo di rendicontazione della spesa di cui all'articolo 6, comma 2, articolo 7, comma 1 dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2022 del 09 agosto 2021;

VISTO l'articolo 7, comma 1 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09 agosto 2021, come aggiornato dal DCR/763/PC/2022 per cui *"Ai fini della liquidazione del contributo, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Comune competente, entro il termine stabilito dallo stesso nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e, in assenza di tale indicazione, entro e non oltre il **30 giugno 2022**, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture quietanzate, o altra documentazione fiscale da cui sia desumibile l'intestatario, recanti data successiva al 12 novembre 2019"*

VISTI l'articolo 7, comma 13 e articolo 8, commi 1 e 2 dell'Allegato B (nuclei familiari) al DCR/3/CD12/2021 i quali dispongono rispettivamente che:

- a) *"Il beneficiario del contributo presenta la documentazione di rendicontazione al Comune competente attraverso la compilazione di apposita modulistica che verrà resa disponibile da parte del Commissario delegato e pubblicata sul sito web www.protezionecivile.fvg.it alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019";*
- b) *Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede a trasmettere, attraverso la modulistica resa disponibile sul sito web www.protezionecivile.fvg.it alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019, il nulla osta alla liquidazione del contributo a favore del beneficiario della concessione;*
- c) *Gli uffici della Protezione civile, terminata l'attività istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Comune competente, provvedono alla liquidazione del contributo nei confronti del beneficiario del provvedimento.";*

VISTI l'articolo 7, comma 10 e articolo 8, commi 1 e 2 dell'Allegato C (imprese) al DCR/3/CD12/2021 i quali dispongono rispettivamente che:

- a) *"L'impresa beneficiaria del contributo presenta la documentazione di rendicontazione al Comune competente attraverso la compilazione di apposita modulistica che verrà resa disponibile da parte del Commissario delegato e pubblicata sul sito web www.protezionecivile.fvg.it alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019;*
- b) *Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede a trasmettere, attraverso la modulistica resa disponibile sul sito web www.protezionecivile.fvg.it alla sezione dedicata all'OCDPC n. 622/2019, il nulla osta alla liquidazione del contributo a favore del beneficiario della concessione.*
- c) *Gli uffici della Protezione civile, terminata l'attività istruttoria sulla documentazione trasmessa dal Comune competente, provvedono alla liquidazione del contributo nei confronti del beneficiario del provvedimento.";*

VALUTATA dunque la necessità, in relazione alle procedure contributive di cui al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 e s.m.i., di provvedere all'approvazione della modulistica necessaria al perfezionamento dell'iter di rendicontazione e di nulla osta alla liquidazione dei contributi così come di seguito articolata:

- In relazione ai contributi concessi ai sensi dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2021 del 09 agosto 2021 e s.m.i:
 - a) Modulo di trasmissione "Comune - contributi prime misure privati"
 - b) Modulo "Nulla osta pagamento contributo prime misure privati";
 - c) Modulo denominato "Rendicontazione prime misure privati";
- In relazione ai contributi concessi ai sensi dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09 agosto 2021 e s.m.i.
 - d) Modulo di trasmissione "Comune - contributi prime misure imprese";
 - e) Modulo "Nulla osta pagamento contributi prime misure imprese";
 - f) Modulo denominato Modello "Rendicontazione prime misure imprese";

VISTI inoltre i contenuti di cui all'articolo 9 commi 1, 3 e 4 dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 i quali rispettivamente dispongono che:

- 1) *"L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente cessionario potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa*

sostenuta prima dell'alienazione dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile;

- 2) In caso di decesso del richiedente o del beneficiario (dopo il provvedimento di concessione), gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima del provvedimento di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione;
 - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo il provvedimento di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione.Gli eredi sono comunque tenuti a certificare quanto indicato al comma 3, mediante autocertificazione.”
- 3) Con riferimento al comma 2, in caso di pluralità di eredi, si applicano le regole dell'articolo 7 comma 6”;

RITENUTO di procedere alla rettifica dei refusi contenuti all'articolo 9 commi 1, 3 e 4 dell'Allegato B citato e, in particolare, al comma 1 procedere alla soppressione del termine “cessionario”, al comma 3 all'eliminazione dell'inciso “dopo il provvedimento di concessione”, e al comma 4 alla sostituzione del rinvio operato “al comma 2” con in l'inciso “al comma 3” e dunque di riformulare i commi di cui sopra, così come di seguito indicato:

- 1) “L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell'alienazione dell'immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull'immobile;
- 2) In caso di decesso del richiedente o del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima del provvedimento di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.
 - b) se il decesso del beneficiario avviene dopo il provvedimento di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione.Gli eredi sono comunque tenuti a certificare quanto indicato al comma 3, mediante autocertificazione.”
- 3) Con riferimento al comma 3, in caso di pluralità di eredi, si applicano le regole dell'articolo 7 comma 6”;

VISTI inoltre i contenuti di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Allegato B e articolo 9, comma 2 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 i quali dispongono rispettivamente che:

- Articolo 9, comma 2 dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2021: “L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e non abbia trasmesso al Comune competente la documentazione di spesa, attestante l'avvenuto ripristino dei beni”.
- Articolo 9, comma 2 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021: “L'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta successivamente all'adozione del decreto di concessione e prima della liquidazione del contributo determina la decadenza dal diritto al contributo medesimo in capo all'impresa beneficiaria se a tale data l'impresa non abbia provveduto alla presentazione della rendicontazione della spesa secondo le modalità di cui all'articolo 7”;

RITENUTO di procedere, al fine di meglio chiarirne i contenuti e l'ambito di applicazione delle disposizioni citate, alla rettifica dell'articolo 9, comma 2 dell'Allegato B e articolo 9, comma 2 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021, così come di seguito specificato:

- Articolo 9, comma 2 dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2021: *“L’alienazione a terzi dell’unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell’articolo 7, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e sostenuto le relative spese”.*
- Articolo 9, comma 2 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021: *“La cessione dell’attività di impresa ovvero l’alienazione dell’unità immobiliare così come individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, intervenuta successivamente all’adozione del decreto di concessione e prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e sostenuto le relative spese”;*

DECRETA


Per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano:

- 1.** Di approvare, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i. la seguente modulistica:
 - a) Modulo di trasmissione “Comune - contributi prime misure privati”
 - b) Modulo “Nulla osta pagamento contributo prime misure privati”;
 - c) Modulo denominato “Rendicontazione prime misure privati”;
- 2.** Di approvare, in relazione ai contributi concessi ai sensi dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i. la seguente modulistica:
 - d) Modulo di trasmissione “Comune - contributi prime misure imprese”;
 - e) Modulo “Nulla osta pagamento contributi prime misure imprese”;
 - f) Modulo denominato “Modello” Rendicontazione prime misure imprese”;
- 3.** Di pubblicare la modulistica di cui alle lettere c) ed f) menzionata nei precedenti punti 1 e 2 nella sezione web dedicata alla gestione dell'emergenza maltempo di cui all'OCDPC n. 622/2019;
- 4.** Di trasmettere ai Comuni individuati da ultimo a mezzo DCR/5/CD12/2021 del 12 novembre 2021 la documentazione di cui alle lettere a), b), d) ed f) individuata ai precedenti punti 1. e 2.
- 5.** Di provvedere, per le ragioni in premessa indicate, alla rettifica dei contenuti dell'articolo 9, commi da 1 a 4 dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 così come di seguito indicato:
 1. *“L’alienazione a terzi dell’unità immobiliare danneggiata, effettuata prima della concessione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso, se il richiedente deve ancora effettuare gli interventi. Il richiedente potrà godere del contributo nei limiti della quota parte di spesa sostenuta prima dell’alienazione dell’immobile o prima della cessione del diritto reale di godimento sull’immobile;*
 2. *L’alienazione a terzi dell’unità immobiliare danneggiata effettuata tra la data della concessione del contributo e prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell’articolo 7, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e sostenuto le relative spese.*

3. *In caso di decesso del richiedente o del beneficiario, gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo, a condizione che provvedano al ripristino dei beni danneggiati, secondo le seguenti modalità:
 - a) *se il decesso del richiedente avviene dopo la richiesta di contribuzione e prima del provvedimento di concessione, gli eredi comunicano tempestivamente al Comune l'avvenuto decesso e il contributo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, viene trasferito in capo agli eredi con il decreto di concessione.*
 - b) *se il decesso del beneficiario avviene dopo il provvedimento di concessione, il contributo è trasferito in capo agli eredi senza necessità di presentare una nuova domanda di concessione. Gli eredi sono comunque tenuti a certificare quanto indicato al comma 3, mediante autocertificazione.**
4. *Con riferimento al comma 3, in caso di pluralità di eredi, si applicano le regole dell'articolo 7 comma 6".*
6. *Di provvedere, per le ragioni in premessa indicate, alla rettifica dei contenuti dell'articolo 9, comma 2 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 così come di seguito indicato:
 - *"La cessione dell'attività di impresa ovvero l'alienazione dell'unità immobiliare così come individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, intervenuta successivamente all'adozione del decreto di concessione e prima della scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, costituisce causa di decadenza dal contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia completato, alla data del rogito, gli interventi oggetto di contributo e sostenuto le relative spese".**

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai Comuni individuati da ultimo a mezzo DCR/5/CD12/2021 del 12 novembre 2021.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
O.c.d.p.c. n. 826/2022
dott. Riccardo Riccardi
(documento sottoscritto digitalmente)



IMPRONTA DOC 7E84EA947F541334642E77C870C5F43894F81116AC0E5A8510C914DB4D5CE1B4

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Riccardo Riccardi

Firma in formato pdf: SGD.PROTEZIONECIVILE.FVG.IT

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.